«BREVE RICOGNIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL' IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA»

Webinar Camera di Commercio – Brescia

Venerdì, 28 maggio 2021

Prof. Avv. Cristina Amato

cristina.amato@unibs.it

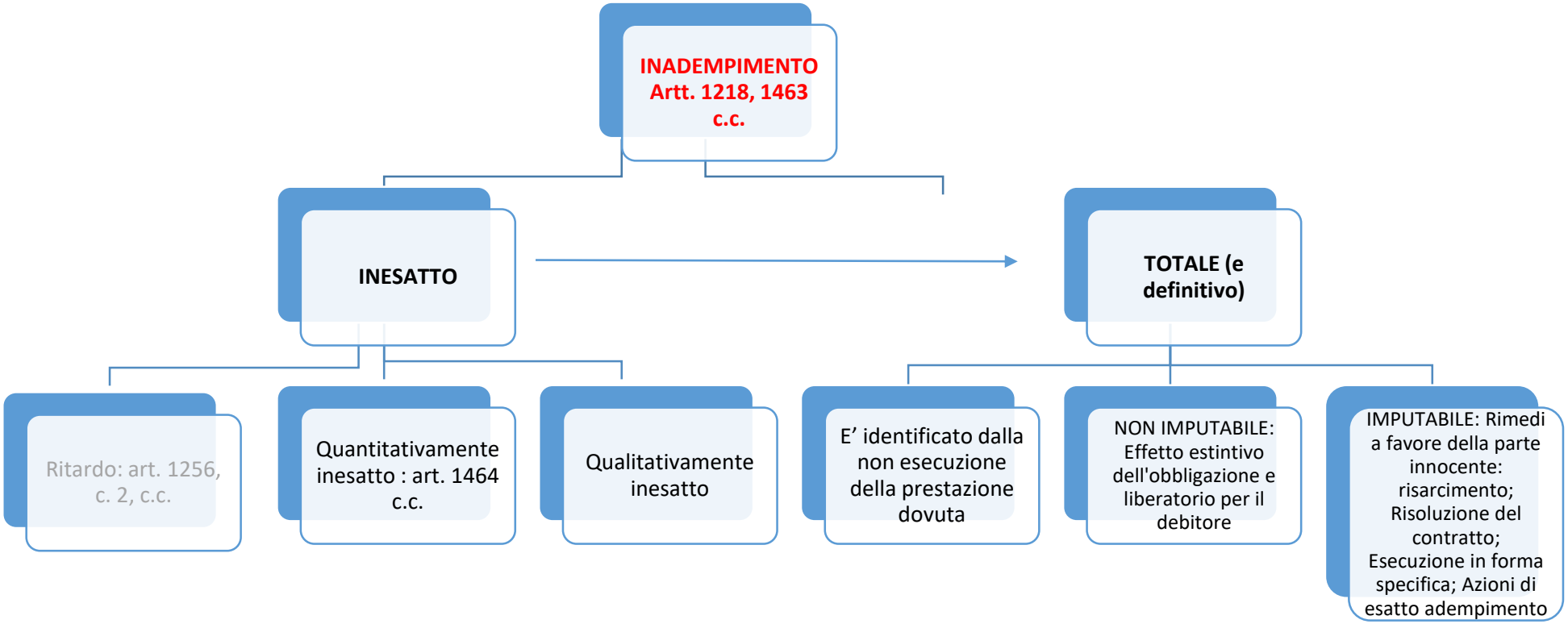
INADEMPIMENTO
Artt. 1218, 1463 c.c.
INESATTO
TOTALE (e definitivo)
Ritardo: art. 1256, c. 2, c.c.
Quantitativamente inesatto : art. 1464 c.c.
Qualitativamente inesatto
E' identificato dalla non esecuzione della prestazione dovuta
NON IMPUTABILE: Effetto estintivo dell'obbligazione e liberatorio per il debitore
IMPUTABILE: Rimedi a favore della parte innocente: risarcimento; Risoluzione del contratto; Esecuzione in forma specifica; Azioni di esatto adempimento

ADEMPIMENTO diligente:

Art. 1176 c.c.

Rapporto tra comportamento diligente del debitore e causa esterna

INADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE, DIVENUTA NON IMPUTABILE PER CAUSA ESTERNA:

ART. 1218 C.C.

Effetto estintivo dell'obbligazione e liberatorio per il debitore

Mantenimento in vita delle obbligazioni reciproche: rinegoziazione delle condizioni negoziali (riduzione della/e prestazioni; revisione delle modalità di esecuzione del contratto)

cristina.amato@unibs.it

QUADRO 1: Sospendono totalmente la produzione industriale o l'attività commerciale (anche al dettaglio) le imprese:

- le cui attività non siano incluse negli Allegati 1, 2 e 3, art. 1, c. 1, lett. z), aa), bb), cc) DPCM 26.04.2020 (v. successivamente: Allegato 23 del DPCM 03.11.2020).

In ogni caso, le imprese le cui attività sono sospese, possono effettuare la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, previa comunicazione al Prefetto (art. 2, c. 8, DPCM 26.04.2020).

Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche dei codici elencati nell'Allegato 3, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall'adozione del decreto di modifica (art. 2, c. 7, DPCM 26.04.2020).

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza (art. 1, c. 1, lett. s), DPCM 17 maggio 2020; art. 1, c. 9, lett. s), u), DPCM 03.11.2020)

Quadro 2: **<u>Non</u> sospendono la loro attività le imprese:**

- che hanno potuto proseguire le attività industriali o commerciali, ove organizzate a distanza o con lavoro agile (art. 1, c. 1, lett. k), n), art. 2, c. 2, DPCM 26.04.2020);
- che svolgono attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari, nonché attività funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 2, c. 4, DPCM 26.04.2020);
- che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali (art. 2, c. 3, DPCM 26.04.2020)
- che svolgono attività di distribuzione e consegna di prodotti deperibili e di generi di prima necessità (art. 2, c. 5, DPCM 26.04.2020)

v. Attività di cui all'Allegato 23, DPCM 03.11.2020 (art. 3, c. 4, lett. b)).

Quadro 3:

- Sono autorizzate, ma con gravi limitazioni, le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), poiché il servizio in presenza è possibile dalle h 5.00 alle h 18.00 (esclusa la ristorazione negli alberghi) e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone (salvo che siano tutti conviventi): art. 1, c. 9, lett. gg) DPCM 03.11.2020

Centralità dell'obbligo di diligenza, *ex* art. 1176, c. 2, anche con riferimento all'impatto della causa esterna sull'imputabilità dell'inadempimento

cristina.amato@unibs.it

Causa esterna: art. 1218

Comportamento professionalmente diligente : art. 1176, c. 2

QUADRO 1: Sospendono totalmente la produzione industriale o l'attività commerciale (anche al dettaglio) le imprese:

- le cui attività non siano incluse negli Allegati 1, 2 e 3, art. 1, c. 1, lett. z), aa), bb), cc) DPCM 26.04.2020 (v. successivamente: Allegato 23 del DPCM 03.11.2020).

In ogni caso, le imprese le cui attività sono sospese, possono effettuare la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, previa comunicazione al Prefetto (art. 2, c. 8, DPCM 26.04.2020).

Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche dei codici elencati nell'Allegato 3, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall'adozione del decreto di modifica (art. 2, c. 7, DPCM 26.04.2020).

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza (art. 1, c. 1, lett. s), DPCM 17 maggio 2020; art. 1, c. 9, lett. s), u), DPCM 03.11.2020)

Quadro 2: <u>Non</u> sospendono la loro attività le imprese:

- che hanno potuto proseguire le attività industriali o commerciali, ove organizzate a distanza o con lavoro agile (art. 1, c. 1, lett. k), n), art. 2, c. 2, DPCM 26.04.2020);
- che svolgono attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari, nonché attività funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 2, c. 4, DPCM 26.04.2020);
- che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali (art. 2, c. 3, DPCM 26.04.2020)
- che svolgono attività di distribuzione e consegna di prodotti deperibili e di generi di prima necessità (art. 2, c. 5, DPCM 26.04.2020)

v. Attività di cui all'Allegato 23, DPCM 03.11.2020 (art. 3, c. 4, lett. b)).

Non sono in grado di adempiere, p.e.: subiscono l'inadempimento del terzo fornitore; l'impatto della normativa di emergenza è tale da impedire o scoraggiare fortemente la ripresa

Assenza di una causa esterna

Impegno del debitore smisurato in relazione al contenuto del rapporto e comparazione degli interessi contrapposti

Quadro 3:

- Sono autorizzate, ma con gravi limitazioni, le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), poiché il servizio in presenza è possibile dalle h 5.00 alle h 18.00 (esclusa la ristorazione negli alberghi) e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone (salvo che siano tutti conviventi): art. 1, c. 9, lett. gg) DPCM 03.11.2020

cristina.amato@unibs.it

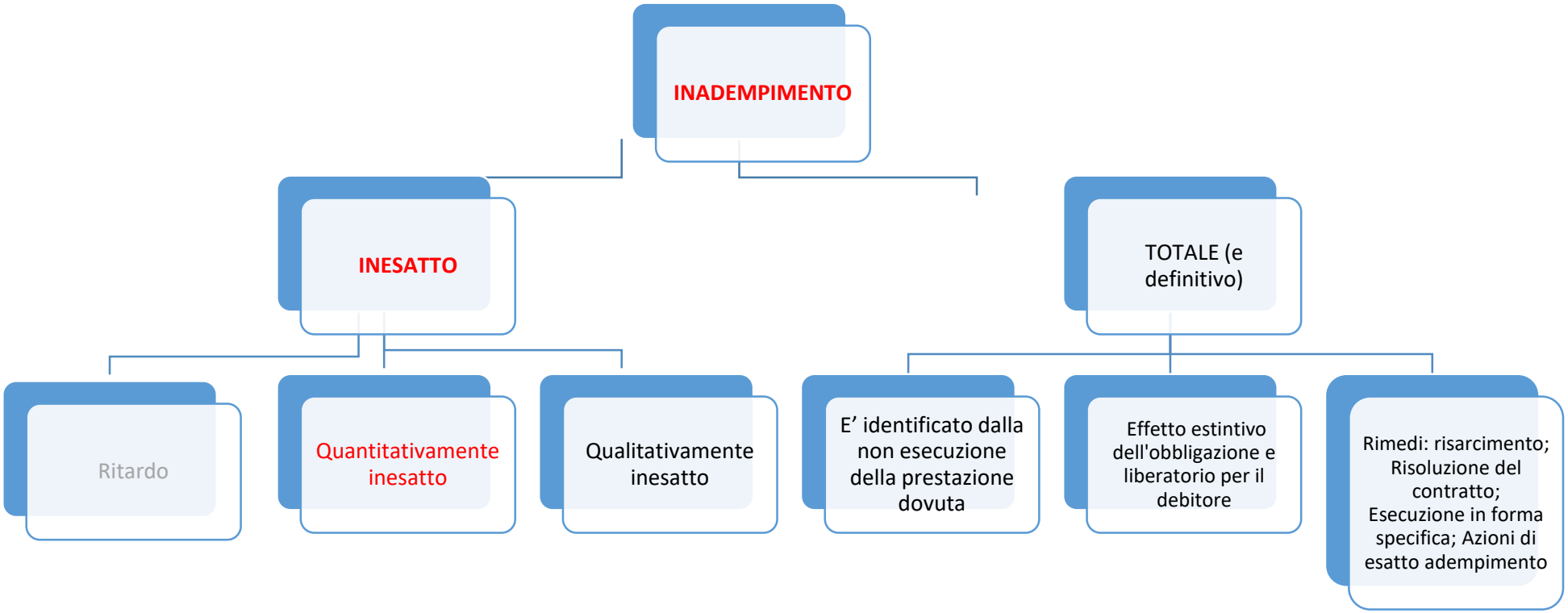
INADEMPIMENTO
INESATTO
TOTALE (e definitivo)
Ritardo
Quantitativamente inesatto
Qualitativamente inesatto
E' identificato dalla non esecuzione della prestazione dovuta
Effetto estintivo dell'obbligazione e liberatorio per il debitore
Rimedi: risarcimento; Risoluzione del contratto; Esecuzione in forma specifica; Azioni di esatto adempimento

Inadempimento quantitativamente inesatto

Impossibilità parziale

- Il creditore ha diritto alla parte della prestazione rimasta possibile (artt. 1258, 1464 c.c.)

Es.: svolgimento di attività lavorativa per un tempo inferiore al convenuto; consegna di una quantità di merce inferiore a quella stabilita nel contratto

RIMEDI a favore del creditore non inadempiente

- Riduzione della prestazione dovuta
- Risoluzione del contratto

(*segue*) Inadempimento quantitativamente inesatto

Impossibilità temporanea

- Sospensione dell'esecuzione, senza che alcuna responsabilità sia imputabile al debitore (art. 1256, c. 2, c.c.).

RIMEDI a favore del creditore non inadempiente (applicazione analogica dell'art. 1464 c.c.)

- Riduzione della prestazione dovuta
- Risoluzione del contratto

Es. 1: Contratti di locazione: art. 1623 c.c.: aumento o diminuzione del fitto.

Es. 2: Contratti di appalto: art. 1664 c.c., 1375 c.c. (rinegoziazione del prezzo)

Ritardo nell'adempimento

Per tutte le imprese, i ritardi 'tollerabili' dovuti ai provvedimenti di contenimento per l'emergenza sanitaria - se ragguagliati al contenuto del rapporto e all'interesse del creditore - possono rappresentare cause di *inesigibilità della prestazione* da parte del creditore, anche ove si tratti di obbligazione pecuniaria (artt. 1176, 1218, 1375 c.c.)

La tollerabilità può essere indicativamente commisurata alla durata delle misure di contenimento imposte nel periodo di emergenza sanitaria (6 aprile/16 maggio 2021: v. DPCM 02.03.2021)

COM 112 FIN 13.03.2020

- shock sul versante dell'offerta per l'economia europea e mondiale derivante dall'interruzione delle catene di approvvigionamento dovuta all'assenza dal luogo di lavoro;
- shock sul versante della domanda per l'economia europea e mondiale derivante dalla riduzione della domanda da parte dei consumatori e dall'impatto negativo dell'incertezza sui piani di investimento;
- impatto dei problemi di liquidità per le imprese.

=> **Solo con la solidarietà** e con soluzioni coordinate a livello europeo saremo capaci di gestire efficacemente questa emergenza sanitaria. **Fondamentale importanza riveste la stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti**.

Grazie per l'attenzione

cristina.amato@unibs.it